

COMUNE DI GIUDIGNANO

Provincia di Lecce

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO **22** del registro

in data: **29.06.2021**

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000			
Regolarità Tecnica e attestazione di legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa		Regolarità Contabile e visto attestante la copertura finanziaria	
Parere	Data	Parere	Data
FAVOREVOLE	22.06.2021	FAVOREVOLE	23.06.2021
Il Responsabile del Servizio F.to BELLO MAURIZIO		Il Responsabile di Ragioneria F.to BELLO MAURIZIO	
L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 15:00 nella sala delle adunanze Consiliari in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.			
Avv. Monica Laura Gravante		SINDACO	P
Gabriella Vilei			P
Maria Cristina Accoto			P
Fabio Protopapa			P
Amedeo Ciullo			P
Orazio Salvatore Santoro			P
Emilio Pantaleo D'Aurelio			P
Antonio Vizzino			P
Giovanna Accoto			P
Donato Cristiano De Giuseppe			P
Davide Serrano			P
Presenti 11		Assenti 0	

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **Dr. Marco Signore**

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza **Avv. Monica Laura Gravante**, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*
- l'art. 1, co. 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, avente ad oggetto *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, co. 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

CONSIDERATI:

- l'art. 1, co. 682, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*
- l'art. 1, co. 659, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che recita: *Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; e-bis)*

attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti;

- l'art. 1, co. 702, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446.

VISTO il *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) Tassa sui Rifiuti (TARI)*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6 giugno 2014.

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, avente ad oggetto *Norme in materia ambientale*;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, avente ad oggetto *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*.

DATO ATTO CHE:

- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 prevede una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi e non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento dei regolamenti a questa tipologia deve essere eliminata,
- coerentemente con l'art. 1, co. 649, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 i regolamenti individuano le superfici soggette alla TARI e quelle che, per varie ragioni, non sono assoggettabili, ivi compresi i magazzini funzionalmente connessi a zone di lavorazione ove si producono rifiuti speciali;
- in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, co. 2-*bis* e 238, co. 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti, con l'eliminazione della parte variabile della tassa in caso di avvio al recupero della totalità dei rifiuti urbani prodotti, mediante l'intervento di soggetti privati autorizzati e al di fuori del servizio pubblico, i regolamenti disciplinano le forme, i tempi e le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche;
- l'art. 238 co. 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificati dal D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116, disciplina solo alcuni aspetti amministrativi/operativi discendenti dall'opzione di uscita dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, come la durata minima dell'opzione (cinque anni), l'esclusione dal pagamento della quota variabile della TARI o della tariffa corrispettiva, e la documentazione da produrre per accedere a tale agevolazione (attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti urbani su incarico dell'utenza non domestica), i regolamenti dettagliano alcuni aspetti che consentano ai Comuni di istituire un sistema ordinato di entrata e uscita dal servizio pubblico, sia relativamente ai contenuti della dichiarazione di uscita, che a quelli, da presentare a consuntivo, che consentano all'ente di verificare i quantitativi di rifiuti effettivamente recuperati e riciclati, anche al fine di valutare la permanenza della concessione dell'agevolazione;

- è persistente la disciplina di cui all'art. 1, co. 649 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rimane ad oggi perfettamente vigente ed applicabile dai Comuni.

ESAMINATO lo schema delle modifiche al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6 giugno 2014, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, co. 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;*
- l'art. 13, co. 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;*
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 30, co. 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41: *Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data*

successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

ACQUISITI:

- il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239, co. 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3, co. 2 *bis*, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, Prot. n. 2692 del 24/06/2021;
- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, resi ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Terzo Servizi Finanziari e Tributi.

CON VOTAZIONE N. 11 Favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. DI DICHIARARE la narrativa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. DI APPROVARE le modifiche al *Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) Tassa sui Rifiuti (TARI)*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6 giugno 2014, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
3. DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, co. 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;
4. DI PUBBLICARE sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla home page, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.
5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Monica Laura Gravante

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Marco Signore

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **13.07.2021** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Giurdignano, **13.07.2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Marco Signore

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi 13.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **13.07.2021** Al **28.07.2021** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno . . . :
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Giurdignano 13.07.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Marco Signore
